



# COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

Tel. 0776/1790070 – Fax 0776/885003 – Piazza Umberto I n.16  
Email: [utc.campoliappennino@libero.it](mailto:utc.campoliappennino@libero.it)

Partita IVA 00253600605  
PEC: [comune.campoliapp@pec.it](mailto:comune.campoliapp@pec.it)

## PROCEDURA NEGOZIATA BANDO E DISCIPLINARE PER L'APPALTO DI LAVORI COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO

(criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per contratti fino a soglia UE)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>OGGETTO DEI LAVORI:</b> | PSR LAZIO 2014-2020- MISURA 07 – SOTTOMISURA 7.2 – TIPOLOGIA 7.2.2 “INTERVENTI PER FAVORIRE L'APPROVVIGIONAMENTO E UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L' AUTOCONSUMO “<br><br>“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. MASTROIANNI” |
|----------------------------|---|

**CUP:** F91B19000530002

**CIG:** 8296947941

**Stazione Appaltante: Comune di Campoli Appennino**  
Piazza Umberto I. 16 03030 Campoli Appennino – FR;

Pec: [commune.campoliapp@pec.it](mailto:commune.campoliapp@pec.it) – tel. 0776 1790070.

*Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campoli Appennino*

*La presente procedura di gara si svolgerà esclusivamente secondo le funzionalità della piattaforma delle gare digitali dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno al seguente indirizzo*

***<https://unionelacernofibreno.acquistitelematici.it>***

## 1. Premessa

Il presente riunisce *bando di gara* e relativo *disciplinare* allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

### 1.1 Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, e s.m.i., il *Codice dei contratti pubblici*.

### 1.2. Stazione appaltante - Comune di Campoli Appennino

La presente gara viene svolta ai sensi della Legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18.04.2019 (decreto sblocca cantieri) art. 1 comma 1 lett a) direttamente dalla stazione appaltante costituita dal comune di Campoli Appennino.

Per cui il soggetto attuatore della procedura di gara è il Comune di Campoli Appennino, con sede in Campoli Appennino, Piazza Umberto I, 16 CAP 03030 Provincia di Frosinone, telefono 0776 1790070, PEC: [comune.campoliapp@pec.itt](mailto:comune.campoliapp@pec.itt); e-mail: [utc.campoliappennino@libero.it](mailto:utc.campoliappennino@libero.it);

Il comune di Campoli Appennino è l'organo al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto.

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Ing. Loreto Alati

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

### 1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "*spesa*" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che svolgerà le procedure di gara a mezzo della piattaforma digitale istituita presso l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno di cui questo Ente fa parte ed effettuerà l'aggiudicazione definitiva e stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campoli Appennino, con sede in Piazza Umberto I, 16, CAP 03030, Provincia di Frosinone tel 0776 1790070 pec [comune.campoliapp@pec.it](mailto:comune.campoliapp@pec.it)  
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione è il ing. Loreto Alati.

### 1.4. Luogo di esecuzione

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice nel territorio del comune di Campoli Appennino ed in particolare, presso il plesso scolastico denominato G. Mastroiani in via San Gaspere del Bufalo.

### 1.5. Procedura di gara

Procedura negoziata nella quale ogni operatore interessato, che sia munito dei requisiti richiesti, può presentare un'offerta (artt. 3, lettera sss), e 60 del Codice).

### 1.6. Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).

1.7. Determinazione a contrattare

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 89 del 09.05.2020 del Comune di Campoli Appennino che avvia il procedimento di gara ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice, e fornisce le indicazioni e i parametri per procedere all'individuazione dell'impresa per la realizzazione delle opere richiamate.

Il Responsabile della SA Ing. Loreto Alati ha approvato il presente e tutta la modulistica di gara con propria determinazione n. 89 del 09/05/2020, nella quale vengono fissate le modalità e criteri di svolgimento della stessa (procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Dlgs.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi)

1.8. Codice identificativo della gara

Codice identificativo della gara CIG: 8296947941

Codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: F91B19000530002.

1.9. Pubblicità

Il presente è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante [www.comune.campoliappennino.fr.it](http://www.comune.campoliappennino.fr.it) in data 13/05/2020 (art. 73 del Codice);

1.10. Lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti. (art. 51 del Codice).

1.11. Varianti

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti.

1.12. Prestazioni oggetto dell'appalto

Categorie di lavori oggetto dell'appalto:

| Tipologia lavori       | Cat.       | Class.   | Importo             | Qualificazione obbligatoria. | %          | Prevalente o scorporabile | Subapp.le  |
|------------------------|------------|----------|---------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Strade, Autostrade.... | <b>OG1</b> | <b>I</b> | € <b>150.229,08</b> | <b>si</b>                    | <b>100</b> | <b>Prevalente</b>         | <b>40%</b> |

1.13. Durata

La durata dei lavori è fissata in n. 480 giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori stessi (ART. 51 Capitolato Speciale d'Appalto).

1.14. L'importo a base della gara

L'importo a base dell'appalto è di **euro 150.229,08**

(CENTOCINQUANTAMILADUECENTOVENTINOVE/08)

- soggetti a ribasso **euro 146.035,08**

(CENTOQUARANTASEIMILATRENTACINQUE/08)

- non soggetti a ribasso **euro 4.194,00**

(QUATTROMILACENTONOVANTAQUATTRO/00) oneri per la sicurezza

### 1.15. Prezzo e pagamenti

L'appalto è finanziato dall'Amministrazione aggiudicatrice a mezzo finanziamento della Regione Lazio comunicato con Provvedimento di Concessione della Regione Lazio n.ro 241057 del 24.03.2020, agli atti di questo Ente il 24.03.2020 prot. 1264, in cui risulta approvato ed autorizzato l'intervento con un costo dell'investimento ammesso di € 199.729,87 ed un contributo concesso di € 199.729,87.

Il contratto è soggetto alla *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010.

Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

### 2. Chi può partecipare alla gara

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 co. 2 del Codice:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "*aggregazione di imprese di rete*");
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

### 3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in possesso, **pena l'esclusione**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

#### 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVCPass).

#### 5. Documentazione di gara e sopralluogo

Oltre al presente, la documentazione di gara è composta da:

Progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'Arch. Mario Bianchi, approvato con provvedimento della Giunta Comunale n. 62 del 14.11.2019, completo di Piano di sicurezza e di coordinamento e schema di contratto d'appalto (art. 23 del Codice);

La documentazione è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.campoliappennino.fr.it>

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è **causa di esclusione dalla gara**.

La facoltà di imporre il sopralluogo è prevista dall'art. 79 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nonché dal Bando tipo n. 1/2017 (ANAC deliberazione 22.11.2017 n.1228) che al Paragrafo 11 impone il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione.

Il sopralluogo sarà effettuato nelle giornate di martedì e sabato mattina precedenti la consegna previo appuntamento telefonico al seguente numero telefonico 0776 1790070 .

Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione rilasciata dall'ing. Loreto Alati.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico

incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

**In alternativa la effettuazione del sopralluogo può essere auto attestata con esplicita dichiarazione.**

#### 6. Richieste di chiarimenti

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC: [comune.campoliapp@pec.it](mailto:comune.campoliapp@pec.it) o sulla piattaforma digitale entro, e non oltre, la data del 25/05/2020 ore 18:00. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web <http://www.comune.campoliappennino.fr.it>.

#### 7. Presentazione della documentazione e soccorso istruttorio

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, **accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).**

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, escluse quelle afferenti l'offerta economica e tecnica, oltre che la certificazione di avvenuto sopralluogo, possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il concorrente sarà escluso dalla gara.

#### 8. Comunicazioni

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### 9. Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. La quota percentuale subappaltabile della prestazione non può superare il 30% dell'importo contrattuale e non può, senza ragioni, obbiettive essere suddivisa.

Pertanto, date le caratteristiche del contratto di gara, il concorrente non deve indicare una terna di subappaltatori anche qualora intenda avvalersi del subappalto.

A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

#### 10. Ulteriori disposizioni

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, mediante la procedura di gara indicata nella determina contrarre, redige apposito verbale con la graduatoria definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

Le spese per la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del Codice).

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 11. Garanzie

### 11.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una *garanzia provvisoria*, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad **euro 3.005,00**.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art.li 89 e 91 del D.lgs 159/2011.

La cauzione può essere sostituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del D.Lgs 231/2001) o titoli del debito pubblico garantito dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;

- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

- conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

Con esclusione per le micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

### 11.2. Garanzia di esecuzione

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare *garanzia per l'esecuzione* nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

### 11.3. Riduzioni

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il

50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 co. 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## 12. Imposta sulla gara

A **pena di esclusione**, i concorrenti devono versare il contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC **di euro 20,00**;

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il mancato pagamento è **causa di esclusione** dalla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

## 13. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### 13.1. Requisiti di carattere generale

A norma dell'art. 80 del Codice, **costituisce motivo di esclusione** di un operatore economico dalla gara:

**A)** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**B)** A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

**C)** Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto di una ipotesi di cui alle precedenti lettere A) e B) l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compresi institori e procuratori generali, dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**D)** Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

**E)** A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante **esclude dalla gara** l'operatore economico qualora:

- possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- l'operatore economico presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1992 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### 13.2. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali

A **pena di esclusione**, i concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del Codice.

L'attestazione, in corso di validità, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere.

### 13.3. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.

A **pena di esclusione**, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.4. Indicazioni per raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE

Il *raggruppamento di tipo orizzontale* è una aggregazione di concorrenti in cui ciascuno realizza una quota di lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti e per i consorzi ordinari orizzontali i requisiti di qualificazione, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere posseduti da ciascuna impresa aggregata in misura proporzionata alla quota delle lavorazioni che intende eseguire (art. 48 co. 3 del Codice).

Il *raggruppamento temporaneo di tipo verticale* è una aggregazione di concorrenti nella quale l'impresa mandataria realizza i lavori della categoria prevalente e le imprese mandanti assumono i lavori scorporabili.

Per i raggruppamenti e per i consorzi ordinari verticali i requisiti di qualificazione, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere posseduti dall'impresa mandataria per la categoria prevalente e per il relativo importo, da ciascuna impresa mandante in misura e qualità adeguate ai lavori che intende svolgere.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

A **pena di esclusione**, il PLICO contenente documentazione e offerta deve pervenire **esclusivamente mediante le funzionalità della piattaforma digitale per le gare telematiche di cui l'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno è dotata**. Non sono ammesse altre forme di partecipazione o trasmissione. Il caricamento tempestivo dei plichi sulla piattaforma rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

**Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve essere caricato sulla piattaforma entro le ore 13:00 del giorno 28.05.2020.**

Il plico deve contenere tre BUSTE (*per buste è inteso tre tipologie di documentazioni da caricare nei tre settori dedicati della piattaforma*):

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

E' **causa di esclusione** la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserire riferimenti al prezzo nelle BUSTE A e B.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della BUSTA "A - Documentazione amministrativa"15.1. Domanda di partecipazione

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

Preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, domanda di partecipazione sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

#### 15.2. Attestazione dei requisiti

La Busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo 13.

A **pena di esclusione**, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.

A **pena di esclusione**, le dichiarazioni sostitutive del MODELLO 1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A **pena di esclusione**, preferibilmente utilizzando gli allegati MODELLO 1.A e 1.B, le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Trattasi di: per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Per l'esatta individuazione di tutti i soggetti obbligati si veda il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Secondo il Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, Paragrafo 3, **il possesso dei requisiti può essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente** per conto di tutti i soggetti elencati al co. 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni false. Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.A.II (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.A).

Nel caso di soggetti cessati nell'anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni previste nel MODELLO 1.B. Secondo la prassi dell'ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di "quanto in sua conoscenza". Il legale rappresentante può utilizzare il MODELLO 1.B.II. (che, nel caso, sostituisce il MODELLO 1.B).

### 15.3. Documentazione per l'avvalimento

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell'art. 89 del Codice, la BUSTA "A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti speciali, economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

### 15.4. Altre dichiarazioni

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa" contiene, preferibilmente utilizzando l'allegato MODELLO 1, dichiarazione sostitutiva oppure, per i concorrenti non stabiliti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

- il concorrente indica l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- il concorrente indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici;
- attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

il concorrente dichiara remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

Inoltre, il concorrente indica:

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

le prestazioni che intende affidare in subappalto;

infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

#### 15.5. Garanzia provvisoria

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa", a pena di esclusione contiene il documento attestante la cauzione provvisoria, completa della dichiarazione concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente presenti la cauzione provvisoria in misura ridotta, la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere una copia della certificazione che giustifica la riduzione, oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della suddetta certificazione.

Le certificazioni che consentono riduzioni delle garanzie sono elencate al precedente paragrafo 11 (sotto paragrafo 11.3).

#### 15.6. Attestato di sopralluogo

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa", a **pena di esclusione** deve contenere il certificato, rilasciato dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Campoli Appennino, di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, oppure in alternativa autodichiarazione che il sopralluogo è stato effettuato in autonomia.

#### 15.7. Imposta e AVCpass

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa" deve contenere la ricevuta del pagamento dell'imposta sulla gara (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

La BUSTA "A - Documentazione amministrativa" contiene il codice PASSOE previsto l'art. 2 co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP).

#### 15.8. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)

la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche:

atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;

dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**Raggruppamento temporaneo già costituito:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, **a pena di esclusione:**

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 del Codice).

**Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, **a pena di esclusione:**

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indicano le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati (art. 48 co. 4 del Codice).

**Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 del Codice).

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, **a pena di esclusione:**

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009):** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

**Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:** la BUSTA "A - Documentazione amministrativa", deve contenere anche, a pena di esclusione:

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2) oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 16. Contenuto della BUSTA "B - Offerta tecnico-organizzativa"

**A pena di esclusione**, la BUSTA "B - Offerta tecnico-organizzativa" contiene la relazione tecnica, completa e dettagliata, delle lavorazioni e dei servizi offerti dal concorrente conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto a base della gara.

La relazione tecnica deve essere sviluppata ed articolata nei capitoli/paragrafi che seguono, corrispondenti a criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta di cui al successivo paragrafo 18, sviluppata in 2 paragrafi A (n. 3 articoli) e B (n. 3 articoli) per un max di 10 pagine a paragrafo.

Struttura della relazione tecnica:

A.

*a.1) Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza nella organizzazione generale di cantiere e nei processi di esecuzione dei lavori;*

*a.2) Organizzazione generale di cantiere e riduzione delle interferenze con l'attività scolastica che si svolge nell'edificio;*

*a.3) Organizzazione del personale ed attrezzature nell'esecuzione dei lavori finalizzate anche alla riduzione degli inquinamenti (acustici, polveri ed altro);*

B.

*b.1) Proposte migliorative sui materiali e sui processi di realizzazione al fine di ridurre i costi di manutenzione e/o favorire la durabilità nel tempo;*

*b.2) Proposte migliorative e/o integrative sulle opera da realizzare, al fine di favorire l'efficientamento energetico e miglioramento della condizione energetica generale dell'edificio con utilizzo di energie alternative;*

*b.3) Proposte migliorative impiantistiche sia termiche che elettriche e di controllo;*

*b.4) Contenimento dei tempi di avvio, esecuzione e conclusione (termine di avvio della prestazione e termine di conclusione).*

L'offerta tecnica è sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.

### 17. Contenuto della Busta "C - Offerta economica"

A pena di esclusione, la BUSTA "C" - Offerta economica" contiene l'offerta economica, predisposta preferibilmente con l'allegato MODELLO 2. L'offerta reca: 1) il **prezzo complessivo richiesto per eseguire l'appalto** (IVA ed oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze esclusi); 2) il ribasso percentuale da applicare all'importo posto a base di gara (informazione facoltativa, non strettamente necessaria); 3) **i costi della manodopera e la stima dei costi della sicurezza aziendale**, di cui all'art. 95 co. 10 del Codice, riferibili al contratto in gara (queste informazioni non sono necessarie per forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e nel caso di affidamenti diretti entro 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice).

A pena di esclusione, anche l'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

### 18. Procedura di aggiudicazione

#### 18.1. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è il criterio *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 del Codice.

#### 18.2. Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

| Criteri e sub-criteri di valutazione  |           |
|---|-----------|
| <p><b>A.</b></p> <p>a.1) Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza nella organizzazione generale di cantiere e nei processi di esecuzione dei lavori; - <b>max. punti 5</b></p> <p>a.2) Organizzazione generale di cantiere e riduzione delle interferenze con l'attività scolastica che si svolge nell'edificio; - <b>max. punti 10</b></p> <p>a.3) Organizzazione del personale ed attrezzature nell'esecuzione dei lavori finalizzate anche alla riduzione degli inquinamenti (acustici, polveri ed altro); - <b>max. punti 5</b></p>  | 20 su 100 |
| <p><b>B.</b></p> <p><b>b.1)</b> Proposte migliorative sui materiali e sui processi di realizzazione al fine di ridurre i costi di manutenzione e/o favorire la durabilità nel tempo; - <b>max punti 5</b></p> <p><b>b.2)</b> Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare, al fine di favorire l'efficientamento energetico e miglioramento della condizione energetica generale dell'edificio con l'utilizzo di energie alternative - <b>max. punti 30</b></p> <p><b>b.3)</b> proposte migliorative impiantistiche sia termiche che elettriche e di controllo; - <b>max. punti 30</b></p> <p><b>b.4)</b> Contenimento dei tempi di avvio, esecuzione e conclusione (termine di avvio della prestazione e termine di conclusione). - <b>max. punti 5</b></p> | 70 su 100 |

La sommatoria dei PESI, quindi dei punteggi, assegnabili con i criteri di cui sopra dà un massimo di punti 90.

La graduatoria sarà formulata dalla *commissione di aggiudicazione* (di seguito solo *Commissione*) sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi.

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l'applicazione del *metodo aggregativo compensatore*:  $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove:  $P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;  $C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;  $C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;  $C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;  $P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;  $P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;  $P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

## 19. Operazioni di gara

### 19.1. Apertura dei plichi e verifica dei documenti

In seduta pubblica, presso la sala consiliare del Comune di Campoli Appennino, in Piazza Umberto I, 16 **con inizio alle ore 9:00 del giorno 30 maggio 2020.**

Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi all'apertura delle offerte i soli legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di speciale delega conferita dai suddetti rappresentanti legali, non più di uno per ogni concorrente. La seduta pubblica dovrà avvenire nel rispetto delle norme di emergenza sanitaria nazionale e pertanto in base ai partecipanti il numero potrà essere limitato a tre soggetti come prima individuati con priorità alla presenza del concorrente in esame.

I lavori della commissione si svolgeranno in una o più sedute, per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.

In seduta pubblica, la commissione provvederà al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A - Amministrativa.

In seduta riservata, la commissione procederà all'esame delle offerte tecnico organizzative attribuendo i punteggi relativi.

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Valutate le offerte economiche, la commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.

La commissione procederà alla verifica di congruità delle offerte superiori alla soglia di cui all'art. 97 co. 1 lett. b) Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, per il prezzo e per gli altri criteri di valutazione, sarà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, sia per il prezzo e che per gli altri criteri, si procederà mediante sorteggio.

Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando l'appalto al primo classificato.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

#### 19.2. Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della BUSTA A

La commissione:

- verificherà correttezza e completezza della documentazione e, in caso di esito negativo, attiverà il sub procedimento del soccorso istruttorio, ovvero proporrà al RUP l'esclusione del concorrente;
- verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 co. 2 lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso contrario, escluderà consorzio e consorziato;
- verificherà che nessuno dei concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, oppure anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario e, in caso contrario, li escluderà.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti, la commissione:

- comunicherà quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria;
- segnalerà il fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché per l'eventuale applicazione delle sanzioni per dichiarazioni non veritiere.

#### 19.3. Valutazione dell'offerta tecnica - contenuto della BUSTA B

La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della commissione per ciascun criterio e sub-criterio.

Quindi, i coefficienti sono determinati:

- 1) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun criterio o sub-criterio;
- 3) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo, la commissione provvederà alla "riparametrazione". In pratica. La commissione assegnerà al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

Per la valutazione delle offerte con criteri tecnici quantitativi, i coefficienti tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula seguente:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$R_i$  = valore dell'offerta del concorrente i-esimo;

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente.

#### 19.4. Valutazione dell'offerta economica – contenuto della BUSTA C

Terminata la valutazione delle offerte tecnico organizzative, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione provvederà poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica al criterio di proporzionalità inversa sull'offerta, ovvero in base alla formula:

$$P_i = P_{max} * (O_{min} / O_i )$$

dove:  $P_i$  = punteggio economico del singolo concorrente;  $P_{max}$  = punteggio massimo (10 punti);  $O_{min}$  = Offerta migliore tra quelle pervenute;  $O_i$  = Offerta concorrente i-esimo.

Il massimo PESO, quindi punteggio, assegnabile in base al miglior prezzo è fissato in **punti 10**.

#### 19.5. Anomalia delle offerte

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre (art. 97 co. 3 del Codice).

La commissione, chiusa la seduta pubblica, comunicherà al RUP le offerte anormalmente basse. Il RUP provvederà a valutare la congruità delle offerte sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti. Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive, richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 5 giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

#### 20. Controversie

E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Cassino;

#### 21. Trattamento dei dati personali

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

22. Modelli allegati

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

*Allegati: Modelli 1 , 1.A, 1.AII, 1.B, 1.BII, 2*

Campoli Appennino, \_12\_ Maggio 2020

*Il Responsabile della Stazione Appaltante*

*Ing. Loreto Alati*